

Le convivenze/2

LE FORMALITÀ

Un contratto può stabilire gli obblighi economici

Servono un atto pubblico o una scrittura privata «bollata» da avvocati o notai

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

■ Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione sventa senz'altro la rivoluzione che comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Con riguardo alle convivenze, il legislatore ha stabilito che «i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza». A questo proposito, pare opportuno distinguere tra: convivenze registrate; convivenze non registrate, ma potenzialmente registrabili; altre convivenze non registrabili perché sussistenti tra soggetti

esclusi dall'ambito di applicazione della normativa.

Nel primo caso, le parti sono giuridicamente considerate conviventi di fatto e possono stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali.

Nella seconda ipotesi, i soggetti interessati devono procedere alla registrazione della convivenza e, a quel punto, sarà per loro possibile sottoscrivere tale contratto. Il terzo caso riguarda tutte le persone che non possono essere considerate «conviventi di fatto» in base alla legge 76/2016, perché legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile: a questi soggetti non è consentito stipulare un contratto di convivenza nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge in esame. Pertanto, un soggetto che sia solamente separato dal proprio coniuge, ma non divorziato, non può sottoscrivere l'accordo in questione.

Tuttavia, ai soggetti che non hanno registrato o potuto registrare la loro convivenza non è impedita ogni possibilità di disciplinare i propri rapporti patrimoniali: una conclusione diversa si porrebbe in contrasto con le

ragioni della nuova legge, volta a favorire le forme di unione diverse dal matrimonio. Semplicemente, i contratti eventualmente conclusi tra i conviventi non registrati non avranno i caratteri e gli effetti stabiliti dalla legge 76/2016. Inoltre, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio che non abbiano stipulato un contratto di convivenza, pare logico ritenere che la giurisprudenza continuerà ad applicare, in mancanza di un accordo tra le parti, le regole in tema di «obbligazioni naturali».

Il «contratto di convivenza»

La coppia di conviventi registrata può stipulare un «contratto di convivenza» - con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici - mediante il quale si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscono nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.

Questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di

contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune. In particolare, con il contratto di convivenza è quindi possibile disciplinare:

- le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
- i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comu-

nione o separazione);

- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto).

Sono ritenute ammissibili anche clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.

Dal contratto di convivenza nascono insomma dei veri e propri obblighi giuridici: pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.

La legge altro non dice sul contratto di convivenza, se non che ad esso non sono apponibili condizioni e termini: spetterà dunque all'elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, stabilire se potrà «ospitare» altri contenuti, quali, ad esempio, la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto la lente

Le obbligazioni naturali

Ricorrono quando una determinata prestazione sia dovuta non in forza di un obbligo giuridico, ma in adempimento di un dovere morale o sociale. Per l'articolo 2034 C.c. chi ha eseguito spontaneamente la prestazione non ha il diritto di chiederne la restituzione. Per i giudici, ad esempio, le prestazioni patrimoniali gratuite effettuate nell'ambito di una convivenza more uxorio.

IN EDICOLA

La guida offre uno strumento operativo per coloro che intendano procedere alla regolarizzazione dei più frequenti errori fiscali, valutando costi e benefici connessi all'operazione. A tal fine sono riportati casi concreti, schemi, esempi di compilazione per guidare il contribuente a sanare le varie irregolarità. Ampio spazio è dedicato, infine, agli effetti penali del ravvedimento operoso.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

*Offerta valida in Italia dal 22/12/2016 al 5/2/2017